



LIGURIA GLOBALE ALBERGHI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALBERGHI

Edizione 12/2010

INDICE

DEFINIZIONI	<i>pag.</i>	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	<i>pag.</i>	5
SEZIONE INCENDIO	<i>pag.</i>	7
- Garanzie Complementari	<i>pag.</i>	8
- Condizioni Speciali	<i>pag.</i>	11
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	<i>pag.</i>	13
- Condizioni Speciali	<i>pag.</i>	16
- Condizioni Aggiuntive	<i>pag.</i>	17
SEZIONE FURTO	<i>pag.</i>	19
- Condizioni Particolari	<i>pag.</i>	21
- Garanzie Facoltative	<i>pag.</i>	22
SEZIONE CRISTALLI	<i>pag.</i>	24
SEZIONE ELETTRONICA	<i>pag.</i>	25
CONDIZIONI COMUNI	<i>pag.</i>	27

LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale
20090 Segrate (MI) - Via Milano, 2
Tel. (+39) 02.21608.1 - Fax (+39) 02.21608.200
www.liguriassicurazioni.it

Capitale sociale € 36.800.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00436950109 - Partita I.V.A. 11929770151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00009 Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA-SAI**



DEFINIZIONI

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni direttamente subiti dall'Assicurato.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni causati a terzi dall'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.

* * *

Addetti

Tutte le persone (titolari, soci, dipendenti a tempo indeterminato e determinato, nonché tutte le persone iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti, personale in prova e lavoratori parasubordinati) che partecipano all'attività alberghiera, indipendentemente dalla forma del contratto di lavoro, compresi l'Albergatore ed i suoi familiari.

Albergo

Impresa turistica – definito ai sensi della Legge 17 maggio 1983 n.217, nonché leggi e regolamenti, anche a carattere locale, riguardanti la materia delle strutture turistiche – che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili – o in unità abitative dislocate su aree recintate – ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, lavanderie, negozi, autorimesse, parcheggi, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali.

Apparecchiature elettroniche

Macchine ed apparecchi azionati prevalentemente da correnti deboli quali a titolo esemplificativo: bilance, calcolatrici, registratori di cassa, fatturatici, personal computers, elaboratori di dati e relativi terminali, centraline, impianti di allarme, fotocopiatrici, supporti di dati esterni .

Armadi corazzati

Mezzi di custodia aventi le seguenti caratteristiche costruttive:

- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a mm 3 con protezione antistrappo e antiperforazione delle cerniere e delle serrature;
- movimento di chiusura tramite volantino o maniglia che comanda catenacci multipli su almeno tre lati;
- peso minimo non inferiore a kg 200.

Armadi fuoco-resistenti

Mobili metallici corredati da certificato comprovante le caratteristiche di resistenza al fuoco, al fumo e al calore, non inferiore a 30 minuti.

Assicurazione a primo rischio assoluto

Forma di copertura in cui la somma assicurata non corrisponde all'intero valore delle cose assicurate, ma costituisce il limite massimo di indennizzo, senza applicazione dell' art. 1907 C.C.

Assicurazione a valore intero

Forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde all'intero valore delle cose assicurate, con applicazione dell'art. 1907 C.C. in caso di assicurazione parziale.

Atti vandalici e dolosi

Atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno.

Attrezzature ed arredamento

Mobili ed arredamento; cancelleria, stampati, macchine per l'esercizio dell'attività; quadri, arazzi, statue, raccolte scientifiche, distributori automatici installati all'esterno dell'esercizio.

Bagaglio

Gli oggetti di uso personale – **esclusi valori, preziosi, collezioni ed oggetti d'arte** – contenuti in borse, valigie e/o bauli.

Cassette di sicurezza

Mezzi di custodia, inseriti in grandi casseforti o armadi corazzati o in camere blindate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della cassaforte a mobile e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l'una dal Cliente e l'altra dall'Albergatore.

Cliente

Persona che dispone dell'alloggio in Albergo dal momento della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (check-out), compresi i minori per i quali non sia prescritta la registrazione sempreché siano accompagnati da persone maggiorenni.

Cassaforte

Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali, quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- movimenti di chiusura a chiave e/o a combinazione;
- peso di almeno 200 kg o, qualora di peso inferiore, idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata, in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.

Collezioni e oggetti d'arte

Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico, se di valore unitario superiore a € 5.000,00.

Contenuto

Per contenuto si intende, oltre a quanto già riportato nella definizione Attrezzature ed Arredamento :

- merci e scorte inerenti l'attività;
- arredamento ed attrezzatura completa dell'Albergo, mobilio;
- macchinario per l'esercizio dell'attività, compresi apparecchi ed elaboratori elettronici, monitor, apparecchi audiovisivi e telecamere, in di proprietà o in uso all'Assicurato con esclusione, per le cose della proprietà di terzi, di quanto di pertinenza dei servizi accessori le cui licenze siano intestate ad altra persona e la gestione sia affidata a terzi;
- valori;
- vestiario di proprietà del personale dipendente;
- arredamento dell'Abitazione dell'Albergatore e/o dei suoi familiari, nonché degli effetti personali di loro proprietà, nel caso in cui l'abitazione sia ubicata nei locali dell'Albergo o comunicante con lo stesso;

Effetti personali

Tutti i capi di vestiario, gli oggetti, anche preziosi, i valori e quant'altro i clienti abbiano con sé o a portata di mano, non contenuti in valigia e/o baule.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;
- c) gli esplosivi considerati tali dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato "A".

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

La costruzione edile (intero edificio o sua porzione anche se non comunicanti tra loro, purché facenti parte di un unico edificio o di più edifici situati entro un unico recinto, compresa la pertinente quota di proprietà comune se trattasi di condominio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all'attività assicurata ed eventualmente ad abitazione dell'Assicurato e/o del custode, ad uffici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate (**esclusa l'area**); tappezzerie, tinteggiature e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o per destinazione; impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili; recinzioni fisse e cancelli anche automatici, dipendenze e pertinenze, anche se tenute a giardino, comprese colture arboree ad alto fusto, strutture sportive fisse quali campi da gioco, piscine e spazi per la balneazione.

Sono altresì comprese le migliorie od adattamenti, purché fissi, anche esterni (opere murarie escluse) fatti eseguire dall'assicurato al fabbricato, affreschi, statue di valore non artistico, decorazioni, tappezzerie, moquettes, tendoni, veneziane ed insegne anche all'esterno.

Caratteristiche costruttive :

- strutture portanti verticali e del tetto in materiali incombustibili;
- pareti esterne in cemento, laterizi e/o materiali incombustibili;
- manto del tetto in cemento armato o laterizi o conglomerati cementizi.

E' ammessa la presenza di materiali combustibili:

- nei solai (separazioni orizzontali fra i piani) e nei soppalchi;
- nell'armatura (struttura portante) del tetto per non oltre il 20% delle rispettive superfici;
- nelle pareti esterne e nel manto del tetto per non oltre il 20% delle rispettive superfici;
- nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

Sono ammessi minori fabbricati e dipendenze anche interamente costruite in materiali combustibili, purché la loro superficie non ecceda 1/20 della superficie totale occupata.

Fenomeno elettrico

Corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico.

Franchigia

La parte del danno (espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra assoluta) che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato/Contraente.

Furto

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione

Repentino cedere di contenitori o tubazioni per difetto di pressione.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infiammabili

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.

Lastre e insegne

Lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali dell'esercizio, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, lastre di marmo destinate a ripiani (**escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti**), insegne luminose e non, anche di materia plastica rigida, purché stabilmente ancorate o fissate al fabbricato, **esclusi in ogni caso i lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico od affettivo.**

Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta all'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Merci

Merci, materie prime, ingredienti, prodotti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, e quanto attinente all'attività dell'esercizio anche se di proprietà di terzi.

Merci speciali

Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa od alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano invece merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Mezzi di custodia

Cassaforti e armadi corazzati (vedere definizioni).

Preziosi

Oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

Rapina

Impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene o facendosela consegnare da chi la detiene.

Scasso

Forzamento, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

La parte del danno liquidato a termini di polizza che, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, rimane a carico dell'Assicurato o del Contraente.

Scoppio

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Valore a nuovo o costo di rimpiazzo:

- **Per il fabbricato:** il costo di costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante.

- **Per il macchinario e le attrezzature:** il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente all'utilizzo fatto dal Contraente), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali.

Valori

La valuta in corso legale (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, **francobolli (esclusi quelli da collezione)**, valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile.

Vetro antisfondamento

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CG1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

CG2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

CG3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall' art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l' intermediario.

CG4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

CG5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telefax, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 C.C.

CG6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

CG7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

CG8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

CG9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

CG10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

CG11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE INCENDIO

IN 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate,

- anche se di proprietà di terzi,
- anche se conseguenti a colpa grave del Contraente o dell'Assicurato,
- anche se all'aperto ma nell'ambito dell'area di pertinenza dell'esercizio derivanti da:

- a) **incendio;**
- b) **fulmine;**
- c) **scoppio, esplosione ed implosione, non causati da ordigni esplosivi;**
- d) **caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;**
- e) **caduta di ascensori e montacarichi;**
- f) **urto di veicoli stradali o di natanti** non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- g) **onda sonora**, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- h) **guasti prodotti**, non inconsideratamente, allo scopo di impedire o di arrestare i danni causati dagli eventi garantiti;
- i) **fenomeni elettrici**, qualunque sia la causa che li ha provocati, subiti da macchinari e/o impianti elettrici costituenti parte dei fabbricati. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Si intendono esclusi i danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, macchine ed impianti elettronici (come definiti alla voce Apparecchiature Elettroniche), nonché i danni dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti ad usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l'installatore.

- l) **acqua condotta** : fuoriuscita di acqua condotta dovuta a rottura o guasto accidentale di tubazioni o condutture (compresi pluviali e grondaie) di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento d'aria esistenti nel fabbricato assicurato.

Sono comprese, purché il Contraente sia proprietario del fabbricato, anche le spese sostenute per ricercare il guasto, riparare o sostituire le tubazioni - e relativi raccordi - che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché le spese necessariamente sostenute, a seguito della riparazione, per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato;

- occlusioni od intasamento di pluviali o grondaie, causato esclusivamente da grandine o neve;
- trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà od in uso al Contraente;
- gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel fabbricato assicurato in polizza, purché il fabbricato sia provvisto di impianto di riscaldamento regolarmente funzionante, a meno che il mancato funzionamento sia dovuto a guasto o rottura dell'impianto stesso.

Sono esclusi:

- **i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;**
- **i danni causati da umidità, stillicidio;**
- **i danni da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;**
- **i danni verificatisi dopo otto giorni dalla data di chiusura dell'esercizio stagionale, quando non vi sia presenza di addetti .**

- m) **danni consequenziali**, intendendosi per tali i danni materiali causati alle cose assicurate da:
 - sviluppo di fumi, gas e vapori
 - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, esclusi comunque i danni di cui al successivo punto IN2 lett. c);
 - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;

- n) **spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica i residui del sinistro, (con esclusione comunque sia dei residui rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia di quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni);
- o) **spese di rimozione, deposito e ricollocamento** del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione si rendesse indispensabile per eseguire le riparazioni al fabbricato dell'esercizio assicurato;
- p) **onorari dei periti** incaricati dal Contraente per la determinazione del danno in conformità a quanto disposto dall'art. NC7.
- q) **oneri di urbanizzazione** dovuti agli enti locali ed ai consulenti tecnici per l'ottenimento delle autorizzazioni alla ricostruzione di fabbricati o impianti danneggiati a seguito di sinistro;
- r) **merci presso terzi**, in ubicazione diversa da quella dell'azienda assicurata per lavorazioni o deposito temporaneo, o presso fiere ed esposizioni.

IN 2 – ESCLUSIONI SPECIFICHE

A meno che non ne sia richiamata l'operatività, sono esclusi i danni:

- a) **causati da atti vandalici e dolosi;**
- b) **da smarrimento e da furto avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione della sezione Incendio;**
- c) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la garanzia;**
- d) **indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**

GARANZIE COMPLEMENTARI

IN 3 - RICORSO TERZI E/O LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti del Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) **quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);**
- c) **le società le quali rispetto al Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi del vigente art. 2359 C.C.**

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.

Il Contraente deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

IN 4 - MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga dell'art. IN2 lett. c), la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi e/o armadi frigoriferi, a causa di:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo a seguito da incendio;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La presente estensione viene prestata a "Primo Rischio Assoluto", pertanto senza applicazione della regola proporzionale.

IN 5 - DANNI INDIRETTI - INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'esercizio assicurato, la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di seguito indicati:

1. Maggiori spese:

le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il "periodo di ripristino".

Sono rimborsabili unicamente le spese straordinarie sostenute per:

- l'uso di macchine in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte dal sinistro,
- il lavoro degli addetti, compreso lo straordinario notturno e festivo, per agevolare ed anticipare la ripresa dell'attività;
- le lavorazioni presso terzi – la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi, limitatamente alla parte eccedente i rispettivi costi durante la normale attività.

Per "periodo di ripristino" s'intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà una durata massima di tre mesi dalla data di accadimento del sinistro. Non sono pertanto rimborsabili spese sostenute successivamente alla scadenza di detto periodo.

2. Canone di locazione:

- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo di merci o attrezzature, compresi i relativi costi di trasferimento a seguito di sinistro;
- la perdita del canone di locazione o il mancato godimento del fabbricato assicurato per il fabbricato rimasto inagibile, per il periodo necessario al suo ripristino, **con il massimo di tre mesi**. Il danno da mancato godimento dei locali di proprietà del Contraente viene computato per l'importo del presumibile canone di locazione ad essi relativo;
- I canoni fissi di locazione di macchinari e impianti, in noleggio o leasing;

3. Stipendi ed oneri del personale:

In entrambi i casi la Società non risponde delle spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;**
- **difficoltà di reperimento delle merci e delle macchine, imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;**
- **cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.**

Per la presente estensione di garanzia il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro che la Società sarà tenuta ad indennizzare è pari all'importo indicato in polizza a tale titolo.

GARANZIE INTEGRATIVE

(valide solo qualora richiamate in polizza e ne sia stato corrisposto il relativo premio)

IN 6 - EVENTI SOCIOPOLITICI E DOLOSI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da eventi sociopolitici, scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, compresi i danni da ordigni esplosivi.

La Società non risponde dei danni:

- a) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Sono esclusi i danni agli enti all'aperto ed ai distributori automatici di bevande o snack.

IN 7 - EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti.

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti in cemento-amianto o di materia plastica per effetto di grandine.

Sovraccarico di neve

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da sovraccarico di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe o slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- danni da acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve e/o grandine;
- fabbricati con strutture non conformi alla normativa o alla disposizioni locali .

SEZIONE INCENDIO - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

A) Limiti di indennizzo per alcuni beni

Nei riguardi degli enti specificati nella seguente tabella, **si intendono operanti i seguenti limiti di indennizzo:**

DESCRIZIONE ENTI	LIMITE per oggetto	LIMITE per Sinistro
tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, costituenti l'arredamento dell'esercizio	€ 5.000,00	€ 20.000,00
Valori ovunque riposti	--	€ 1.500,00
Valori riposti in cassaforte o armadi fuoco-resistenti	--	€ 7.500,00

B) Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo

Nei riguardi delle garanzie specificate nella seguente tabella, **si intendono operanti i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:**

GARANZIA – Art. IN1	Scoperto	Franchigia	Limite per Sinistro	Note
Let. i) fenomeni elettrici	10%	€ 250,00	25.000,00	
Let. l) acqua condotta	-		25.000,00	
Let. n) spese demolizione e sgombero			10%	(1)
Let. o) spese rimozione, deposito e ricollocamento	-		10%	
Let. q) oneri di urbanizzazione	-		10.000,00	
Let. r) merci presso terzi	-		10.000,00	
Let. p) onorari dei periti	-		5.000,00	
IN 4 - Merci in refrigerazione	10%		(partita)	(*)
IN 6 - Eventi sociopolitici e dolosi	10%		70%	(*)
IN 7 - Eventi atmosferici e sovraccarico neve	10%		70%	(*)
(1) Il limite deve intendersi sull'ammontare dell'indennizzo e in aumento alla Somma Assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto. (*) Garanzie facoltative valide solo se espressamente richiamate in polizza				

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti)

IN 8 - RISCHIO LOCATIVO

Se il Contraente non è proprietario del fabbricato assicurato, l'assicurazione è prestata per il rischio locativo. La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C. C., risponde, secondo le norme di liquidazione previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Sezione Incendio, anche se causati con colpa grave del Contraente medesimo, al fabbricato tenuto in locazione dal Contraente, ferma l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del fabbricato calcolato a termini di polizza.

Qualora non esistano altre polizze stipulate da terzi a copertura del fabbricato, la presente assicurazione si intende valida ed operante in nome e per conto del proprietario o titolare del diritto all'indennizzo.

IN 9 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede e non siano riferite a gravi sinistri denunciati alle Autorità e a minacce estorsive.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

IN 10 - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

IN 11 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, verso i Clienti nonché - se l'Assicurato è una Società - verso Società che rispetto all'Assicurato siano controllanti, controllate e collegate, **purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.**

IN 12 – DOLO E COLPA GRAVE

La Compagnia assicura i danni derivanti dagli eventi, per i quali sono prestate le garanzie del presente capitolo, determinati da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

IN 13 – NUOVO DOMICILIO – NUOVA UBICAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Nel caso l'esercizio venga trasferito, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'esercizio sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto all'art. CG5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

IN 14 – TOLLERANZE NELL'ESISTENZA DI INFIAMMABILI, MERCI SPECIALI, ESPLODENTI

E' tollerata l'esistenza di:

- infiammabili in quantità non superiore ai 500 kg., nonché di quelli in serbatoi completamente interrati o in serbatoi di veicoli per alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate;
- merci speciali in quantità non superiore ai 250 kg;
- esplosivi, in quantità non superiore a 3 kg.

Eventuali eccedenze rispetto alle tolleranze sopra indicate dovranno essere esplicitamente dichiarate in polizza.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

RC 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

Si intendono comunemente escluse le responsabilità derivanti dall'esercizio di attività professionali, da obbligazioni contrattuali e da mancato o parziale raggiungimento degli scopi previsti dalle prestazioni professionali.

RC 2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

RC 3 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a. 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dal Contraente nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte del Contraente di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- 2) derivanti da obbligazioni di cui il Contraente debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- b. conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c. da proprietà o uso di:
 - 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 - 3) aeromobili;
 - 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- d. 1) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che il Contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 4) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- 5) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- e. 1) a condutture ed impianti sotterranei;
- 2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- f. 1) da furto;

- 2) a cose di cui il Contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del C.C.;
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente o da lui detenute o possedute;
- g. 1) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati del Contraente;
- h. cagionati da:
 - 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
 - 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
 - 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- i. 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- l. derivanti da:
 - 1) detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- m. 1) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

RC 4 - OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. L. 23/02/ 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai dipendenti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D.L. 23 /02/2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5% .

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 .

La garanzia R.C.O. vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, **(con esclusione delle malattie professionali)** dai dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione a' sensi dei suddetti D.P.R. 30/6/1965, n.1124 e D.L. 23/2/2000, n.38.

Per le imprese artigiane - limitatamente alla rivalsa INAIL – i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati a dipendenti.

RC 5 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile del Contraente per:

- 1) le malattie professionali;
- 2) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

RC 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE AL FINI DELLA GARANZIA R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

RC 7 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. resta - per ogni effetto - unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

RC 8 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO IN BASE AL NUMERO DEI POSTI LETTO

Il premio di polizza è determinato in base al numero dei posti letto come dichiarato in polizza dal Contraente o dall'Assicurato **In caso di variazione di tale numero nel corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.**

Se la variazione del numero dei posti è in aumento, la Società provvederà all'adeguamento del premio di polizza con effetto immediato. Se invece la variazione di tale numero è in diminuzione, il premio viene ridotto a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato.

Qualora nel corso del contratto dovesse risultare che il Contraente o l'Assicurato ha ommesso di comunicare le variazioni in aumento all'azienda, la Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 C.C. (quindi in proporzione alle unità assicurate rispetto a quelle effettive), alla condizione che il numero dei posti letto effettivi non sia superiore al numero di posti dichiarato, aumentato del **10%**, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato.

RC 9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

RC 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sul Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti)

RC 11 – PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI

La garanzia è prestata anche per i danni conseguenti ad intossicazione ed avvelenamento degli ospiti causati dalla somministrazione di cibi e bevande preparati e somministrati nell'ambito dell'esercizio.

Sono esclusi i danni conseguenti a vizi d'origine degli alimenti, per i quali deve rispondere il produttore e/o fornitore.

RC 12 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

A parziale deroga del punto RC 3, la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni ed ivi trovantisì. **Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.**

RC 13 - COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

RC 14 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga del punto RC 3, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture, **con esclusione dei danni conseguenti ad usura od omessa manutenzione degli impianti e dei contenitori e di qualsiasi forma di inquinamento causato dagli effetti gradualità del tempo.**

RC 15- DANNI DA SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

RC 16 - PROPRIETÀ DI FABBRICATI

Relativamente alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino, nonché la responsabilità civile derivante da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture. L'assicurazione si estende ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; per quest'ultima la garanzia è limitata alla responsabilità del Contraente quale committente dei lavori stessi.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- **umidità, stitilicidio ed in genere insalubrità dei locali;**
- **rigurgiti di fogne;**
- **proprietà di parchi ed alberi ad alto fusto.**

RC 17 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

La garanzia si intende estesa al rischio derivante:

- **dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands in tutta l'Europa;
- **dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari**, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente nella sua qualità di committente dei lavori;

- dalla proprietà di animali domestici, esclusi i cani definiti "pericolosi" o "impegnativi" in base alle normative vigenti, nonché quelli che siano stati sottoposti ad addestramenti atti ad esaltarne l'aggressività;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani, che non siano quelli esclusi al punto precedente;
- dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dall'esercizio di uffici, magazzini e depositi anche in altre località;
- operazioni di prelievo consegna e rifornimento di merci, compresi capi di abbigliamento per le operazioni di lavaggio e stiratura, ferme le esclusioni dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
- conduzione dei fabbricati e delle pertinenze nelle quali si svolge l'attività, compresi gli spazi tenuti a giardino o parco, compresi gli alberi ad alto fusto.

RC 18 – DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Con riferimento alle garanzie di cui alle Condizioni Speciali che precedono, si intendono operanti le seguenti limitazioni:

GARANZIA Art. - Descrizione	Limite per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto	Franchigia
RC 12 - Mezzi sotto carico	1/5 del massimale	10%	€ 250,00
RC 13 - Committenza auto	1/3 del massimale	-	€ 250,00
RC 14 - Inquinamento Accidentale	1/3 del massimale con il massimo di € 250.000	20%	€ 1.000,00
RC 15 - Danni da sospensioni di attività	1/5 del massimale	10%	€ 500,00

CONDIZIONI OPZIONALI E AGGIUNTIVE

(operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

CONDIZIONI OPZIONALI

I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO CLIENTI PER COSE PORTATE IN ALBERGO NON CONSEGNATE

La Società è obbligata nei casi di responsabilità di cui agli artt. 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione, delle cose da loro portate nell'Albergo con il limite di risarcimento per Cliente previsto nel prospetto di polizza, con l'intesa che per ogni sinistro - in caso di più Clienti danneggiati - il risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun Cliente.

La garanzia non vale per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Nel caso di sottrazione o smarrimento di preziosi o apparecchiature elettroniche, oppure di effetti personali che l'Assicurato abbia rifiutato di prendere in consegna per giustificato motivo, la garanzia sarà prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% sulle somme liquidate a sensi di polizza; qualora i preziosi fossero custoditi in casseforti a muro (o ancorate a muro) messe a disposizione dei Clienti nelle camere, la garanzia sarà prestata senza applicazione di alcuno scoperto, purché in caso di sottrazione la stessa avvenga con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

Sono in ogni caso esclusi i valori e titoli di credito in genere.

II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO CLIENTI PER COSE PORTATE IN ALBERGO, CONSEGNATE ALLA DIREZIONE

La Società è obbligata nei casi di responsabilità di cui agli artt.1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose da loro portate nell'Albergo e consegnate alla Direzione, con il limite di risarcimento per Cliente previsto nel prospetto di polizza, con l'intesa che per ogni sinistro - in caso di più Clienti danneggiati - il risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun Cliente.

La garanzia non vale per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Nel caso di sottrazione o smarrimento di pellicce o apparecchiature elettroniche, la garanzia sarà prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% sulle somme liquidate a sensi di polizza.

Dalla presente garanzia sono esclusi gioielli, preziosi, oggetti di pregio artistico e storico, valori e titoli di credito .

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

RC 19 – (A) LIMITAZIONE DELLA COPERTURA ALLA PROPRIETÀ DI FABBRICATI

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose di terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi esclusivamente in relazione alla proprietà dei fabbricati indicati in polizza, nei limiti previsti alla Condizione Speciale RC16 .

RC 20 – (B) RISTORANTI

L'assicurazione è estesa all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, compreso il servizio ai tavoli, l'organizzazione di buffet, banchetti, rinfreschi. E' altresì compresa la responsabilità connessa alla proprietà ed uso degli spazi ed attrezzature utilizzate per gli scopi sopra indicati.

RC 21 – (C) PALESTRE, ATTEZZATURE ED ATTIVITA' SPORTIVE

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere, per l'esercizio delle attività sportive praticabili nell'ambito del complesso alberghiero quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: calcetto, cultura fisica, pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, nonché **equitazione (escluso il salto ad ostacoli)**, nuoto, canottaggio e vela, compresa la responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla proprietà e/o conduzione dei relativi impianti sportivi se esistenti, nonché di aree attrezzate per la balneazione purché di utilizzo esclusivo degli ospiti.

RC 22 – (D) DANNI AI VEICOLI A MOTORE

La garanzia è estesa ai danni a veicoli a motore di proprietà dei Clienti, temporaneamente affidati al personale dell'albergo per trasferimenti verso le località indicate dal Cliente o verso le aree di parcheggio. La garanzia è valida esclusivamente durante le la circolazione e le manovre in area privata.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di 1/10 del massimale espresso in polizza.

RC 23 – (E) FITNESS, BEAUTY FARM

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto (compreso incendio) proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l'esercizio, nell'ambito del complesso alberghiero, per l'attività di centro estetico, acconciature, beauty farm.

Sono comunque esclusi i trattamenti per i quali sia richiesta prescrizione e controllo medico, nonché le richieste di risarcimento derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità estetiche oggetto del trattamento.

RC 24 – (F) AUTORIMESSE, PARCHEGGI, CUSTODIA VEICOLI A MOTORE

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di autorimesse e/o aree adibite a parcheggio di pertinenza del complesso alberghiero, in uso esclusivo allo stesso, compresi i danni arrecati ai veicoli in consegna o custodia verificatisi nell'autorimessa e/o parcheggio.

La garanzia si intende operante purché detti danni si verificino nella autorimessa o parcheggio di pertinenza dell'albergo e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione meccanica.

La garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 per ogni veicolo danneggiato e sino alla concorrenza di 1/5 del massimale previsto nella scheda di polizza.

Sono risarcibili anche i danni riconducibili a incendio e furto di veicoli custoditi nell'autorimessa e/o parcheggio, ferma l'applicazione della franchigia sopra prevista se il veicolo è ricoverato in autorimessa custodita.

Se i veicoli sono ospitati in spazi di parcheggio esterni, facenti parte del complesso alberghiero, la garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo della franchigia sopra indicata. Sono comunque esclusi i danni da furto agli oggetti personali dei clienti lasciati nelle autovetture in parcheggio.

In ogni caso il massimo risarcimento per veicolo non potrà essere superiore a 1/5 del massimale previsto in polizza.

SEZIONE FURTO

FU 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente dei danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto nei locali dell'esercizio indicato in polizza, causati da:

1) FURTO :

a) durante i periodi di chiusura

Furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- violando le difese esterne mediante rottura, scasso, loro rimozione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, fino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

b) durante i periodi di apertura

A condizione che nell'esercizio vi sia costante presenza dell'Assicurato, di suoi famigliari o dipendenti incaricati della sorveglianza, senza violazione di mezzi di chiusura e protezione dei locali, fermo l'obbligo di chiusura mediante serratura o combinazione di Casseforti e mezzi di custodia.

2) RAPINA

delle cose assicurate avvenuta nei locali dell'esercizio, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno dell'esercizio e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La presente garanzia si intende operante anche nel caso in cui la violenza o la minaccia siano dirette a persone diverse da quelle che detengono gli enti assicurati.

Sono inoltre risarcibili:

- a.** i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- b.** i guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi relativi, compresi impianti d'allarme;
- c.** i danni da atti vandalici cagionati dai ladri sulle cose assicurate in occasione di furto e rapina, consumati o tentati;
- d.** le perdite di denaro e valori subite dal Contraente o dagli addetti incaricati del trasporto di valori a seguito di scippo, rapina, furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi durante il trasporto;
- e.** le spese documentate per la duplicazione di documenti personali sottratti al Contraente od ai Clienti;
- f.** i danni causati da dipendenti del Contraente fuori dalle ore di lavoro, purché il furto sia avvenuto nei modi previsti dal punto 1) e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
 - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o dei mezzi di custodia né della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il furto sia commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
- g.** onorari dei periti incaricati dall'Assicurato per la determinazione del danno;
- h.** furto e rapina di merci presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, o dislocate presso ferie ed esposizioni, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicati in polizza

FU 2 – ESCLUSIONI SPECIFICHE

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni o scoppi, salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- b) commessi od agevolati con dolo o colpa grave;
- c) da persone che abitano con il Contraente, l'Assicurato, gli Amministratori o i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- d) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- e) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- f) da persone legate a quelle indicate al precedente punto b1) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato;
- h) derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dai profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

FU 3 – DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

A) Limiti di indennizzo per alcuni beni

Le garanzie relative agli enti sotto elencati sono prestate con i seguenti limiti di indennizzo, che per denaro, carte valori e titoli di credito devono intendersi operanti anche come limite complessivo per evento :

DESCRIZIONE ENTI	Limite per Oggetto	Limite per Sinistro
tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, collezioni	€ 5.000,00	€ 20.000,00
denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti	--	€ 2.500,00
denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o armadi corazzati con mezzi di chiusura operanti	--	€ 5.000,00

B) Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:

Nei riguardi delle garanzie specificate nella seguente tabella, si intendono operanti i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:

GARANZIA (Art. FU 1 Lett. – Descrizione)	Somma Assicurata	Limite massimo assoluto	Scoperto	Franchigia	Note
b - Guasti ai locali	10% della somma assicurata	€ 5.000,00	-	€ 150,00	-
c - Atti vandalici	10% della somma assicurata	€ 5.000,00	-		(1)
d - Scippo e Rapina Valori	10% della somma assicurata	€ 5.000,00	20%		-
e - Duplicazione documenti	-	€ 500,00	-	-	-
g - Onorari Periti	15% dell'indennizzo	-	-	-	-
h - Enti presso terzi	10% della somma assicurata	€ 5.000,00	10%	-	(2)

(1) - La garanzia si intende prestata in eccesso rispetto a quanto previsto all'art. IN6 della Sezione Incendio, con l'applicazione della sola franchigia di € 150,00.

(2) - La garanzia non è operante per enti all'aperto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

FU 4 - MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Le garanzie FURTO sono operanti a condizione che:

1. i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti in solida muratura; qualora la linea di gronda del tetto sia a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, il manto del tetto deve essere in cemento armato o in laterizi armati senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso; i locali abbiano pareti perimetrali, solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato e non;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza l'effrazione mediante rottura, taglio o rimozione delle relative strutture.

Pertanto, in caso di sinistro, resta espressamente convenuto fra le Parti quanto segue:

- a) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione sopra descritti, ma viene accertato che esistono aperture non adeguatamente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza sollevare eccezione alcuna;
- b) **se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra descritto, la Società corrisponderà al Contraente il 75% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 25% a carico del Contraente stesso.**

FU 5 - SOSPENSIONE PER LOCALI INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di trenta giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del decimo giorno.

FU 6 - VEICOLI POSTI NELL'AREA DEL CONTRAENTE

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nell'area in uso esclusivo al Contraente, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 25%, che rimarrà a carico del Contraente stesso. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi del punto CG 2, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

FU 7 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi del punto CG7.

FU 8 - RECUPERO DELLE COSE SOTTRATTE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Il Contraente ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

FU 9 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione di tutte le garanzie della Sezione Furto è prestata a "primo rischio assoluto".

GARANZIE FACOLTATIVE

(valide in quanto indicati in polizza il massimale ed il relativo premio)

FU 10 - PORTAVALORI

Ad integrazione di quanto previsto all'art. FU1 lett. d), limitatamente ai valori (denaro, monete, carte valori, titoli di credito e di pegno), l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o addetti di fiducia addetti all'esercizio mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di sinistro la Società corrisponderà al Contraente l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico del Contraente stesso.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone sopraindicate non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 16 anni né superiore ai 70 anni.

FU 11 - VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA

In aumento a quanto previsto all'art. FU 3 "Limiti di Indennizzo" la garanzia è operante qualora vi sia stato lo scasso dei mezzi di custodia all'interno dei locali oppure quando vi sia stata l'asportazione totale dei mezzi di custodia stessi oppure quando tali mezzi vengano aperti con uso di chiavi vere sottratte al Contraente o ad altre persone che ne abbiano la custodia.

La presente garanzia si intende operante, nel limite massimo di 1/5 della somma assicurata e comunque non in aumento allo stesso importo, anche nei confronti di casseforti a muro (o ancorate a muro) collocate nelle camere degli ospiti.

NORME ADDIZIONALI

(valide in quanto espressamente convenute in polizza)

FU 12 - MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATI

Il Contraente dichiara che i mezzi di chiusura corrispondono alle caratteristiche tecniche di seguito elencate e pertanto si intende nullo quanto disposto al punto 2 dell'art. FU 4.

Si prende atto che i premi e le condizioni di polizza sono convenuti in base a tale dichiarazione e che la garanzia deve intendersi nulla qualora i mezzi di chiusura sotto descritti dovessero essere parzialmente o totalmente inoperanti:

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno, dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate al muro, con luci, se rettangolari, aventi una misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Resta però espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello in precedenza indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, rimarrà a carico del Contraente lo scoperto del 20%, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Sono comunque esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

FU 13 – IMPIANTO ALLARME

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme contro le intrusioni esterne avente caratteristiche tecniche non inferiori a quelli di seguito elencate.

Si prende atto che i premi e le condizioni di polizza sono convenuti in base a tale dichiarazione e che in caso di mancato azionamento dell'impianto di allarme o di inosservanza delle norme previste dal costruttore o installatore in tema di revisioni e prove di efficienza periodiche, l'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà ridotto del 25%.

Caratteristiche tecniche:

- presenza di batteria collegata alla rete luce attraverso un dispositivo di ricarica automatica, in funzione ogni qualvolta nei predetti locali non vi sia presenza di persone;
- presenza di dispositivo di segnalazione acustica e visiva anche all'esterno dei locali;
- combinatore telefonico ad attivazione automatica collegato con almeno due utenze telefoniche;
- dichiarazione di conformità alle norme CEI.

Relativamente a tale impianto d'allarme il Contraente si obbliga:

- a) a mantenere efficiente l'impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all'anno dalla ditta installatrice o altra ditta da essa riconosciuta;
- b) a fare apportare modifiche, ampliamenti o riparazioni all'impianto ed agli apparecchi soltanto dalla ditta installatrice, salvo quando trattasi di lavori di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla ditta installatrice medesima;
- c) avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga il minor tempo possibile inattivo, apportando nel frattempo idonei mezzi di emergenza.

SEZIONE CRISTALLI

CR 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti della rottura delle lastre e insegne di pertinenza dell'esercizio assicurato, per causa accidentale o per fatto di terzi.

Sono comprese in garanzia le rotture avvenute in occasione di:

- a) incendio, caduta del fulmine, esplosione, scoppio, urto di veicolo stradali, onda sonora, sovraccarico di neve sui tetti;
- b) furto o rapina, consumati o tentati;
- c) eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, e ciò a parziale deroga dell'art. NC 1 lett. c);
- d) eventi sociopolitici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, e ciò a parziale deroga dell'art. NC 1 lett. a).

CR 2 – ESCLUSIONI SPECIFICHE

Sono escluse le rotture di lastre e insegne:

- a) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso;
- b) derivanti da restauro dei locali od operazioni di trasloco;
- c) derivanti da lavorazioni sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- d) derivanti da rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui cui le stesse sono collocate;
- e) dovute a difettosa installazione o vizio di costruzione;
- f) che all'entrata in vigore dell'assicurazione non siano integre od esenti da difetti.

Non sono considerate rotture le semplici rigature o scheggiature.

CR 3 – SCOPERTO E FRANCHIGIA

Se la rottura è avvenuta a seguito di uno degli eventi di cui all'art. CR 1 lette. c) e d), la Società corrisponderà al Contraente la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 100,00.

Negli altri casi è applicabile una franchigia di € 100,00 per sinistro.

CR 4 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione della presente Sezione Cristalli è prestata a "primo rischio assoluto".

CR 5 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti ed i fornitori

purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

CR 6 - DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde delle rotture previste dalla presente Sezione Cristalli, anche se determinati da dolo degli addetti e da colpa grave del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

CR 7 – DANNI A COSE DEL CONTRAENTE

La Società risponde dei danni materiali e diretti di altre cose del Contraente in seguito a rottura indennizzabile a sensi della presente Sezione Cristalli, fino a concorrenza di una somma pari a quella assicurata.

SEZIONE ELETTRONICA

EL 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

EL 2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE

Sono esclusi i danni:

- a) da ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario nonché da smarrimento;
- b) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- c) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- e) causati da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente;
- f) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- g) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- h) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- i) attribuibili a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- j) programmi standard in licenza d'uso e di utente.

EL 3 – FORMA DI ASSICURAZIONE - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione della presente Sezione ELETTRONICA è prestata a "primo rischio assoluto" .

Sono sempre previste le seguenti limitazioni:

A) Franchigia

In caso di sinistro, la Società procederà alla liquidazione dell'indennizzo previa detrazione dell'importo di una franchigia per sinistro di € 150,00.

B) Scoperto per apparecchiature elettroniche poste in locali ubicati sotto il livello del piano stradale

In caso di danno subito dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni, allagamenti e bagnamenti da qualsiasi causa determinati, la Società procederà alla liquidazione dell'indennizzo previa applicazione di uno scoperto pari al 20% con il minimo assoluto di € 2.500,00.

In ogni caso la Società non corrisponderà somma superiore al 50% di quella assicurata.

C) Esclusione dei supporti intermedi di immagine nelle fotocopiatrici

Si intendono esclusi i danni ai supporti intermedi d'immagine, tamburi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti.

EL 4 - FENOMENI ELETTRICI DI ORIGINE ESTERNA

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna - trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati - sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;

- b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
 - 1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
 - 2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione;
 - 3) le interruzioni dell'alimentazione elettrica, con gruppi di continuità.

Limitatamente alle apparecchiature dell'esercizio quali telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computer, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione di cui alla precedente lett. c), i dispositivi realizzati e installati a norma della Legge 46/90, contro i fenomeni rapidamente variabili e le sovratensioni (interruttori differenziali e cosiddetti "salvavita").

EL 5 - DANNI DA FURTO

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza l'effrazione mediante rottura, taglio o rimozione delle relative strutture.

Pertanto, in caso di sinistro, resta espressamente convenuto fra le Parti quanto segue:

- a) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione sopra descritti, ma viene accertato che esistono aperture non adeguatamente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza sollevare eccezione alcuna;
- b) **se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra descritto, la Società corrisponderà al Contraente il 75% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 25% a carico del Contraente stesso.**

EL 6 – ATTI DOLOSI

La Società indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:

- a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell'art. EL2.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione speciale.

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo determinato ai sensi di polizza previa detrazione di un importo pari al 20% dell'indennizzo stesso, con il minimo di € 500.

In nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro, una somma o percentuale superiore al 70% della somma assicurata.

EL 7 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Si precisa che le garanzie con la presente polizza riguardano esclusivamente i beni strumentali ed esercizio il cui possesso è dimostrabile tramite i documenti o i registri amministrativi e contabili che la Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società in qualsiasi momento.

CONDIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI CHE PRECEDONO

NC 1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, salvo che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe, uragani ed altri sconvolgimenti della natura;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) ai beni detenuti in leasing dal Contraente qualora già assicurati con altra polizza, salvo sia diversamente convenuto.

NC 2 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

NC 3 - ISPEZIONE E CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

NC 4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'articolo 1914 C.C.;
- b) darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce dei residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite. Il Contraente, anche prima dell'intervento del perito incaricato dalla Società, può effettuare le operazioni strettamente necessarie per la continuazione dell'attività. Se il perito della Società non interviene entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, il Contraente potrà effettuare ulteriori interventi per la ripresa della normale attività. Per consentire la ripresa della normale attività, l'obbligo di conservare le tracce decade trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia di sinistro. Il Contraente deve, comunque, dare la dimostrazione del danno e della sua effettiva consistenza e, pertanto, dovrà tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire tale dimostrazione;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, fornendo la dimostrazione del rispettivo valore e mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in particolare, in caso di danno alle merci, fornire la documentazione contabile della movimentazione di magazzino;

f) in particolare, se il sinistro interessa la Sezione Elettronica, la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la apparecchiatura elettronica danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

NC 5 - TITOLI DI CREDITO, CARTE VALORI

Il Contraente dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati.

In particolare relativamente a:

- a) titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento (esclusi gli effetti cambiari):
per tali titoli la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti o sottratti fino ad un massimo del 5% della Somma Assicurata;
- b) effetti cambiari:
per tali titoli rimane stabilito che:
 - l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
 - la Società non pagherà l'importo liquidato prima della loro scadenza;
 - l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci
- c) titoli di credito per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, documenti rappresentativi di credito e carte valori:
la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o sottratti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato dopo che il Contraente abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

NC 6 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
 - b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
- I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
- Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

NC 7 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate,
- c) verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. NC 4;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. NC 8;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. NC 8 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lett. d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

NC 8 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

valore a nuovo o costo di ricostruzione o rimpiazzo: per fabbricato e per apparecchiature elettroniche, per attrezzatura e arredamento nonché per le lastre;

valore allo stato d'uso: per il contenuto (escluse apparecchiature elettroniche, attrezzature e arredamento e lastre).

Ciò premesso, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- **per il fabbricato:** in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate, deducendo il valore dei residui. In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al doppio del valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro.

La Società limita l'indennizzo in base al valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro:

- se il Contraente non proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, sempreché non ne derivi aggravio alla Società, entro un anno dalla data del sinistro;
- se il valore commerciale del fabbricato assicurato al momento del sinistro sia o divenga inferiore al 50% del suo valore a nuovo, applicandosi in tal caso il disposto dell'art. 1909 C.C.

- **per il contenuto**

- a) costo di rimpiazzo in base al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro oppure in base al costo di rimpiazzo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate al momento del sinistro), detraendo il valore degli eventuali residui. Per attrezzature ed arredamento aventi più di 10 anni alla data del sinistro, dall'ammontare del danno come sopra stimato viene dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione, se il valore commerciale degli enti assicurati al momento del sinistro sia o divenga inferiore al 50% del suo valore a nuovo, applicandosi in tal caso il disposto dell'art. 1909 C.C.

In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non indennizzerà somma superiore al doppio del valore commerciale delle cose danneggiate al momento del sinistro;

- b) valore allo stato d'uso in base al costo determinato come ad a), tenuto conto della vetustà, deperimento, uso ed ogni altra circostanza concomitante.

- **Raccolte e collezioni**

Qualora gli enti danneggiati facciano parte di raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, **esclusa qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

La Società non risarcirà, per un solo pezzo, somma superiore a € 5.000 e, per una sola serie, somma superiore a € 10.000.

- **Apparecchiature elettroniche:** la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola apparecchiatura elettronica assicurata secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;

2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in A) 1), diminuito dell'importo come in A) 2).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o dell'apparecchio colpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come in B) 1), diminuito dell'importo stimato come in B) 2).

Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) i danni si siano verificati entro due anni dalla data di costruzione;

b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;

c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti **a)** e **b)** o nessuna delle condizioni di cui al punto **c)**, si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), diminuito dell'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una apparecchiatura elettronica dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dal Contraente - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della apparecchiatura elettronica danneggiata.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra apparecchiatura elettronica dello stesso fornitore, equivalente o superiore relativamente all'utilizzo fatto dal Contraente - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta al Contraente.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche e miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

Quando l'assicurazione è prestata secondo il criterio "valore a nuovo o costo di rimpiazzo", il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio "Valore a nuovo" e il criterio "valore allo stato d'uso" sarà effettuato dalla Società a completamento della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione, purché effettuati entro 12 mesi dal sinistro.

NC 9 - ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Salvo diversa indicazione (massimale o assicurazione a primo rischio assoluto) l'assicurazione si intende stipulata a valore intero. Se dalle stime fatte con le norme di cui al punto NC 8 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano - al momento del sinistro - del 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, aumentato del 10%.

NC 10 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

NC 11 - COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI

In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

NC 12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo se non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto NC1 lett. d).